

Regione Marche

L.R. 30-12-2022 n. 31 (art. 5).

Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023).

Art. 5 *Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023 e 2024, sono esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive [\(2\)](#).

2. Dall'applicazione del comma 1 deriva un minore gettito annuo stimato in euro 1.500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 28 dicembre 2023, n. 25](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con applicabilità dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1](#), della medesima legge).